

Leasing notizie

LETTERA TRIMESTRALE
DEL CENTRO STUDI PER IL LEASING



SPED. ABB. POSTALE GR. IV 70%

SOMMARIO

Anno 2 — N. 1
gennaio-marzo 1982

- | | | | |
|---|---|---------|--|
| 1 | Intervista al ministro Darida | 5/6/7/8 | Guida al leasing agevolato |
| 2 | Offerta ai lettori | 9/10 | Le aziende informano |
| 3 | Germozzi: più soldi per l'Artigiancassa | 11 | Radiografia di un settore |
| 4 | Problemi creditizi e fiscali | 12 | Con l'auto in full non si torna indietro |

Intervista esclusiva al ministro di grazia e giustizia

COME SARÀ LA LEGGE DARIDA SUL LEASING

L'incertezza riguarda i tempi. Due alternative per definire la locazione. L'operazione considerata finanziaria. Le agevolazioni previste dalla Sabatini potrebbero essere estese.

Agevolare il leasing

Da tempo gli istituti di credito non danno finanziamenti agevolati per l'impossibilità di raccogliere capitali a lungo termine a tassi di interesse fissi e per l'insufficienza dei contributi erogati dallo stato. Per superare questi due scogli il ministro del tesoro Beniamino Andreatta ha presentato in parlamento un disegno di legge che modifica il metodo di erogazione del credito agevolato: non più contributi in conto interessi ma solo contributi in conto capitale, che saranno corrisposti direttamente ai beneficiari da parte delle amministrazioni o enti competenti.

Il sistema non è nuovo in quanto da alcuni anni viene applicato con generale soddisfazione dalla Cassa del mezzogiorno per il contributo in conto canoni al leasing agevolato nel sud, sia nel caso di finanziamento di impianti che di macchinari. Permetterà, così, agli istituti di credito di concedere finanziamenti a tassi di mercato (articolo a pag. 5).

La proposta di Andreatta riveste particolare importanza anche perché stabilisce che i contributi saranno concessi anche indipendentemente dal ricorso dei beneficiari al finanziamento da parte di istituzioni creditizie.

Ciò significa che anche le società di leasing possono usufruire di tutte le leggi che prevedono agevolazioni e offrire canoni agevolati. Ma la legge dovrebbe essere più precisa su questo punto. Non si può immaginare che la mancanza di una normativa sul leasing (che nell'intervista accanto al ministro di grazia e giustizia Clelio Darida ritiene imminente) possa giustificare dimenticanze di questo genere.

«L'opportunità di un intervento legislativo organico nel leasing è da tempo avvertita anche da questo ministero nella consapevolezza della enorme diffusione di questo nuovo strumento di intermediazione nella concessione del credito, specialmente a vantaggio delle piccole e medie imprese». È questa l'opinione del ministro di grazia e giustizia Clelio Darida sulle diverse iniziative per giungere a una legislazione sulla locazione finanziaria. Ma a che punto sono in concreto i lavori del governo per giungere a un disegno di legge? Quali connotati giuridici avrà il contratto di leasing? Quale collocazione nell'ordinamento giuridico verrà data alla disciplina del leasing? *Leasing notizie* lo ha chiesto direttamente al ministro di grazia e giustizia Clelio Darida.

D. Esiste presso il suo ministero una bozza di disegno di legge sulla locazione finanziaria redatta su suo incarico dal prof. Gustavo Visentini e corredata da osservazioni di esperti e associazioni di categoria. In quale forma questo lavoro sarà utilizzato per disciplinare legislativamente il leasing?

R. Di fronte al fenomeno del leasing, che va assumendo da tempo dimensioni sempre più imponenti, il nostro ordinamento non offre che vaghi e saltuari appigli normativi. La dottrina prima e la giurisprudenza poi hanno dovuto fare sforzi per una riconduzione del leasing a questo o quello schema contrattuale tipico senza, peraltro, pervenire a risultati consolidati. Nel frattempo numerosi provvedimenti legislativi si sono succeduti, anche in sede regionale, facendo espreso riferimento al leasing pur senza fornire una disciplina sistematica.

La materia è giunta a sufficiente maturazione non solo grazie all'esperienza



Foto: Carlo Carino

Clelio Darida

del mondo degli affari, ma anche grazie, alla elaborazione degli studiosi del diritto, sicché sembra improcrastinabile l'impegno del governo di affrontare il problema della configurazione giuridica precisa del leasing sviluppandone al contempo un'adeguata disciplina.

A tale scopo questo ministero ha dato incarico al prof. Gustavo Visentini di realizzare uno studio «ad hoc». I risultati

(continua a pag. 2)

di tale studio sono contenuti in un ricco e voluminoso dossier comprendente, tra l'altro, un progetto corredato da relazioni e osservazioni provenienti da vari organismi del settore.

Tale studio, pervenuto durante l'estate scorsa, è stato sottoposto all'esame dell'ufficio legislativo il quale ha già formulato rilievi ed osservazioni in vista dell'approntamento di un vero e proprio schema di disegno di legge organico su tutta la materia. In tale prospettiva si terrà conto, oltre che del prezioso contributo fornito dal prof. Visentini, anche di altri studi, tra cui quello curato dal prof. Piero Schlesinger, sui quali la rivista «Leasing notizie» ha dato ampie notizie. Saranno inoltre tenute nel debito conto le proposte di legge che sono state presentate in parlamento sull'argomento (tra queste merita particolare attenzione il cosiddetto progetto De Carolis del 25/7/79 ed altre iniziative legislative del 1973 e del 1976). Utili spunti inoltre potranno essere tratti dalla legislazione esistente in alcuni paesi europei.

D. Mettendo a confronto il testo Visentini con quello Schlesinger (preparato in collaborazione con l'Abi) risultano diversità di soluzioni su punti qualificanti la disciplina, come per esempio prevedere o non una durata minima dei contratti. Qual è il suo orientamento?

R. Su alcune scelte particolari rispetto alle soluzioni fornite dal testo Visentini, dal testo Schlesinger o anche dagli altri testi prima ricordati, l'orientamento del ministero non può dirsi ancora definitivo. Ciò che preme anzitutto, in questa fase di elaborazione di un nuovo strumento normativo, è di delineare in termini quanto più precisi i connotati giuridici e strutturali del contratto di leasing in maniera da esaltarne in particolare l'essenziale funzione di intermediazione finanziaria rispetto alla originaria struttura locatizia. Solo attraverso questa premessa potrà pervenirsi a una completa e adeguata precisazione della rispettiva posizione giuridica delle parti

coinvolte nel leasing: locatore-finanziatore, conduttore-utilizzatore, e venditore del bene oggetto del contratto. A tal fine l'ufficio legislativo sta studiando in via alternativa due definizioni del leasing.

D. Un'altra differenza riguarda la regolamentazione o non del lease-back. Qual è la sua opinione?

R. Per il lease-back, ovvero la locazione finanziaria su beni ceduti dallo stesso conduttore in vista della locazione non sembra opportuna un'apposita regolamentazione dal momento che tale contratto, riconducibile in sostanza a un contratto di vendita a scopo di garanzia, può celare un vero e proprio patto commissorio espressamente vietato dall'art. 2744 del codice civile.

D. Ancora un'altra differenza riguarda la vigilanza o non sulle società di leasing. Qual è la sua opinione?

R. La natura essenzialmente finanziaria del contratto di leasing e il particolare ambito in cui esso si è sviluppato rendono probabilmente opportuna una disciplina che assicuri la vigilanza sulle società di leasing. A questo proposito potrebbe ipotizzarsi anche l'istituzione di appositi albi per le società di leasing.

D. È dal 1973 che le società di leasing chiedono una normativa. Quanto tempo passerà ancora prima che le proposte al vaglio del suo ministero possano diventare legge?

R. Non è possibile formulare una previsione in termini esatti.

D. Ritene che il disegno di legge del suo ministero debba essere concertato con quello del tesoro al fine di studiare l'eventualità di aggiungere norme che agevolino il finanziamento diretto delle società di leasing?

R. Indubbiamente un provvedimento che, partendo dalla predetta natura finanziaria del contratto di leasing, intro-

duca forme di controllo anche per le inevitabili interferenze con l'attività bancaria e creditizia in genere, richiederebbe il concerto con le altre amministrazioni più interessate. Tra queste, il tesoro ed eventualmente anche le finanze.

D. Quale ritiene possa essere la collocazione più idonea della disciplina del leasing: il codice civile o una legge speciale?

R. Se al contratto di leasing si riuscirà a dare una disciplina che vada oltre l'ambito relativo ai rapporti interprivati delle parti, secondo quanto sembra emergere dai progetti che sono allo studio del ministero, sarà necessaria una apposita legge speciale. Un collocamento della fattispecie nel codice civile potrebbe peraltro rappresentare un primo graduale passo, utile ad assicurare un primo risultato sistematico che favorirebbe, forse, maggiormente l'ulteriore sviluppo di una normativa speciale.

D. Esiste una proposta di legge (Camera dei Deputati n. 2088 Citaristi e altri) che prevede l'estensione al leasing delle agevolazioni contenute nella legge Sabatini. Qual è il suo parere?

R. La legge Sabatini ha avuto una concreta efficacia e correttezza applicativa. Essa, tuttavia non ha mai potuto essere utilizzata per carenza di specifiche disposizioni che consentissero l'estensione delle agevolazioni ivi previste anche alle operazioni di locazione finanziaria non espressamente contemplate nel contesto di tale legge. Per risolvere questo genere di problemi la proposta Citaristi e altri, consentendo gli interventi del Mediocredito in funzione agevolativa anche nei confronti delle società esercenti la locazione finanziaria indicate con decreto del ministero dell'industria di concerto col ministro del tesoro (art. 3 u. c.), potrebbe certamente rappresentare un utile base di lavoro.

OFFERTA AI LETTORI DI LEASING NOTIZIE

Per venire incontro ai suoi lettori *Leasing notizie* ha esteso la possibilità di acquistare il volume *La locazione finanziaria*, curato da Renato Clarizia e Massimo Landi, fino al 30 giugno 1982. Pubblicato dal Centro Studi per il Leasing, Nardini Editore, il volume viene venduto al prezzo speciale di 12 mila lire anziché 18 mila.

L'opera raccoglie in maniera sistematica la ormai ampia e sempre crescente documentazione in materia di locazione finanziaria: legislazione statale e regionale, usi, dottrina, giurisprudenza, circolari e risoluzioni ministeriali, modulistica contrattuale. Con tale iniziativa il Centro Studi per il Leasing vuole da un lato soddisfare la legittima esigenza

del operatore pratico a un'adeguata informazione sull'attuale ampiezza e disciplina del fenomeno in Italia, dall'altra offrire al giurista un utile strumento di consultazione.

Le ordinazioni vanno indirizzate a:

Centro Studi per il Leasing
Via Principessa Clotilde, 2
00196 Roma

GERMOZZI: PIÙ SOLDI PER L'ARTIGIANCASSA

Alcune forme di finanziamento delle attività artigiane sono scarsamente sfruttate; con esse non vi è ancora molta dimestichezza. Tra queste il leasing rap-



Manlio Germozzi

presenta uno strumento con grande potenzialità di sviluppo. È noto che le strette creditizie dello scorso anno e che la ventilata, e progettata, riforma del credito agevolato portano l'imprenditore artigiano a superare gli orizzonti consuetudinari delle fonti di finanziamento, per meglio sopperire alle sue esigenze, a fronte di un'Artigiancassa le cui disponibilità finanziarie sempre più ristrette non le consentono di svolgere quel ruolo motore degli investimenti che tanta incidenza ha avuto in passato sulla economia artigiana.

Lo stesso credito ordinario non è alla portata della piccola impresa non solo per gli alti tassi di mercato, ma anche perchè il sistema delle garanzie è tale che ben difficilmente può essere assunto dall'artigiano. È necessario, quindi, uscire dai due canali preferenziali per valutare altre vie e altri strumenti verso i quali è necessario anche per le stesse organizzazioni di categoria indirizzare le scelte dei piccoli imprenditori. Certo, vi è da svolgere un'opera di informazione e sensibilizzazione diffusa, in quanto la novità e la particolarità dello strumento devono essere acquisite nella mentalità dell'artigiano. A questo fine, numerose

sono le convenzioni stipulate sia a livello nazionale che a livello regionale con società finanziarie specializzate, e pur non avendo ancora la possibilità di dimostrarlo con dati precisi, si è potuto rilevare come tale strumento alternativo si stia affermando sempre più. Vi sono del resto delle leggi specifiche, fino ad oggi peraltro non ancora operative, che lo prevedono; la stessa Artigiancassa sta strutturando una sua azione e presenza tecnica in questo campo che sarà di notevole supporto. Le possibilità offerte dal leasing, che non ricordiamo qui, aprono una serie di potenzialità di investimenti che oggi, per le obiettive condizioni economiche e finanziarie, sarebbero di difficile realizzazione, soprattutto per quanto concerne i macchinari e le attrezzature che risentono di una rapida obsolescenza in considerazione di un progresso tecnico e tecnologico che impongono un adeguamento costante per fronteggiare anche in questo campo la conoscenza di altri settori e di altri Paesi.

MANLIO GERMOZZI
PRESIDENTE DELLA CONFARTIGIANATO

Tre leggi prevedono agevolazioni per la locazione finanziaria

CANONI RIDOTTI PER ARTIGIANI E IMPRESE IN CRISI

L'Artigiancassa (Cassa per il credito alle imprese artigiane) sta mettendo a punto le norme di applicazione della legge 21 maggio 1981 che estende agli artigiani la possibilità di ottenere il leasing agevolato. La legge dice all'art. 23: «La Cassa per il credito alle imprese artigiane può concedere su proposta dei comitati tecnici regionali previsti dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, contributi in conto canoni di locazione finanziaria in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi sugli interessi di cui all'art. 37 della legge predetta legge e successive modificazioni.

La stessa facoltà è attribuita ai comitati tecnici regionali della Cassa i quali possono altresì concedere con le stesse modalità tali contributi in conto canoni anche su appositi fondi eventualmente messi a disposizione delle regioni».

La legge segue nello schema di agevolazione la 183 che prevede il contributo in conto canoni per l'acquisto di macchinari in leasing nel Mezzogiorno pari a quello ottenibile attraverso un mutuo agevolato. E l'Artigiancassa si sta muovendo sull'esempio della Cassa del

Mezzogiorno per l'erogazione dei contributi. Questi ultimi saranno concessi probabilmente dalle stesse società di leasing che saranno delegate allo scopo attraverso una convenzione apposita.

Si prevede che entro qualche mese le norme di applicazione, a cui sta lavorando in particolare il vice presidente dell'Artigiancassa Giuseppe Murè, saranno pronte. Gli artigiani potranno quindi scegliere tra mutui agevolati o leasing agevolato.

Export in temporanea Dal 1° marzo 1982 sono entrate in vigore nuove norme per la temporanea esportazione di beni e servizi anche per mezzo della locazione finanziaria, in applicazione dell'art. 214 del testo unico doganale e della circolare del 21 gennaio 1982 del ministero delle finanze. Le nuove norme consentono che la validità della bolletta doganale (di temporanea esportazione) sia direttamente rapportata alla durata del leasing fino a un massimo di cinque anni, con possibilità di proroghe concesse dai capi delle circoscrizioni doganali su motivata richiesta.

Legge 675 Finalmente nella Gazzetta ufficiale n. 310 è stato pubblicato il decreto ministeriale con le modalità e le procedure per la concessione dei contributi in conto canoni alle operazioni di locazioni finanziaria poste in essere in applicazione della legge 675 del 1977 (la cui validità sarà prorogata al 31 dicembre 1982). La bontà del decreto ministeriale dal punto di vista tecnico ripaga comunque del ritardo. Secondo la precedente esperienza legislativa in materia di agevolazioni, si evidenzia correttamente come destinatarie dei contributi siano le imprese, e le società di leasing soltanto il tramite per la loro materiale corresponsione. Pertanto la società di leasing garantisce all'ente erogatore dei benefici che il contratto di locazione finanziaria provvede normalmente (il conduttore paga i canoni interni e riceve a rate semestrali posticipate il contributo), restando ben distinti i momenti dell'agevolazione, (legata alla effettiva utilizzazione dei macchinari) e dell'operazione di leasing. Si resta ora in attesa della stipula, si spera in tempi brevi, delle previste convenzioni tra le società di leasing e il ministero dell'industria.

Quando la società di leasing fallisce

F. Chiomenti, il leasing, il Tribunale di Milano e Donna Prassede, in Rivista di diritto commerciale, 1980, II, pag. 271 ss.

La sentenza del tribunale di Milano del 29 maggio 1978, in tema di risoluzione del rapporto di leasing e di effetti della clausola risolutiva espressa, offre lo spunto a Chiomenti per svolgere alcune osservazioni di carattere più generale. Innanzitutto, egli definisce la natura giuridica dell'operazione: il leasing non è che una tecnica di finanziamento. L'operazione non si qualifica però come un mutuo, nonostante qualche tentativo di simile costruzione sia stato proposto. L'utilizzatore non vuole e non riceve denaro, vuole e riceve la disponibilità di un bene produttivo. Non c'è la struttura del mutuo..... ma c'è la sua funzione: il credito.

Perciò con il pagamento dei canoni l'utilizzatore non fa altro che restituire il finanziamento ricevuto e la stessa proprietà del

bene viene a collegarsi al pagamento dei canoni.

La qualificazione della «proprietà» come «strumento di garanzia del finanziatore» ha importanti conseguenze anche in campo fallimentare, escludendo, a giudizio dell'autore, la applicabilità sia dell'art. 73 L.F. (vendita a rate) sia dell'art. 80, L.F. (locazione).

«Venendo nel leasing la proprietà del bene attribuita al concedente a garanzia del suo credito ai c.d. canoni, il curatore del fallimento del concedente avrà il potere di distogliere il bene dalla disponibilità dell'utilizzatore soltanto se questi non adempie all'obbligo di pagamento dei canoni. All'impresa di leasing, e quindi al fallimento, spettano solamente i canoni; il bene è soltanto a garanzia del pagamento dei canoni.

Responsabile è l'autista

Il tribunale di Milano con sentenza del 19 novembre 1981 (inedita) ha scagionato da ogni responsabilità la società di leasing per i danni provocati dall'autoveicolo dato in locazione finanziaria, applicando per analogia il terzo comma dell'art. 2054, c.c. che preve-

de le responsabilità solidale con il conducente dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio, invece del proprietario. Difatti, giustamente, il giudice ha ossevato che «la responsabilità solidale del proprietario del veicolo con il conducente, quando non sia lo stesso proprietario a condurlo, è basata sulla colpa, costituita questa dall'incerto affidamento del proprio veicolo ad altri; l'affidamento del proprio veicolo ad altri presuppone il potere di disporre. Il nudo proprietario, come nel caso dell'usufrutto e della vendita con riservato dominio, tale potere di disponibilità non ha e lo stesso dicasi per il proprietario-concedente in leasing, il quale ha acquistato il veicolo al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria. Ritiene il tribunale che nel caso in esame possa applicarsi per analogia il disposto dell'art. 2054 comma 3 c.c., in quanto vi sono gli stessi presupposti (sulla proprietà e disponibilità del veicolo) e che è di tutta evidenza che l'applicazione in via analogica del citato disposto debba estendersi a tutti gli altri casi in cui il nudo proprietario, in forza di qualsiasi rapporto negoziale, venga a trovarsi privo del potere di disponibilità del veicolo, di cui altri ne ha acquistato la titolarità.

Il tribunale, quindi, si è preoccupato di evidenziare la sostanza dell'operazione, la funzione che svolge il diritto di proprietà in capo al concedente, infine la piena disponibilità che l'utilizzatore ha del bene. Giustamente, l'accento è stato posto soprattutto su due punti: l'acquisto del bene da parte della società di leasing, che è meramente strumentale alla sua concessione in leasing; la mancanza di ogni disponibilità del bene.

Per la prima volta si rinvia in giurisprudenza una decisione che qualifica il diritto di proprietà del concedente richiamandosi alle peculiari caratteristiche dell'operazione che rendono appunto meramente strumentale al finanziamento l'acquisto del bene.

Tale decisione va segnalata non solo per l'autorevolezza della Corte di merito che l'ha emessa, ma soprattutto perchè avvalorata le previsioni esimenti del concedente da responsabilità ex art. 2054, contenute sia nel testo di disciplina legislativa redatto da Schlesinger (art. 6) sia in quello Visentini (art. 5) (vedere Leasing Notizie, n. 3/1981)



Piero Schlesinger

Foto: Carlo Carrino

LETTI PER VOI

La proprietà non è una garanzia

Labicana - Parente, Garanzie e autonomia privata nel leasing e nel factoring, ed. Jovene, Napoli 1981, pagg. 111, L. 5.000.

Il volume raccoglie le conclusioni di una ricerca finanziata dal C.N.R.. Gli autori si propongono, con specifico riferimento alla locazione finanziaria, di verificare se il permanere del bene in campo al concedente svolge o meno una funzione di garanzia dell'adempimento del pagamento dei canoni da parte dell'utilizzatore. La locazione finanziaria è definita un contratto di finanziamento, nel significato che tale espression-

ne assume nei crediti speciali (cioè con clausola di destinazione della somma mutuata). Si tratta di un «finanziamento della utilizzazione di un bene industriale attuato da una società finanziaria».

In tale ottica, le obbligazioni delle rispettive parti del contratto sono così individuate: per la società di leasing di provvedere alla provvista e di destinare tale provvista all'impiego pattuito; per l'utilizzatore di restituire quanto ricevuto, seppure in forma rateizzata. È opinione degli autori che la proprietà del bene in sé e per sé, non espliciti alcuna funzione di garanzia: la garanzia del credito è costituita dal valore di utilizzazione del bene, non già dalla proprietà dello stesso.

Qualificato il concedente in termini analoghi al «nudo proprietario», in quanto il godimento del bene è passato all'utilizzatore, gli autori rilevano come sia la natura finanziaria della operazione

a giustificare l'assunzione dei rischi attribuiti al bene a carico dell'utilizzatore.

Le conclusioni alle quali si perviene possono sintetizzarsi richiamando questa frase: «Come il leasing è finanziamento di un'utilizzazione, l'utilizzazione (il suo valore) garantisce il finanziamento; mentre la proprietà del bene, una volta risolto il contratto, costituisce il congegno tecnico che permette di conseguire tale risultato. Si può concludere che non è la proprietà ma la utilizzazione del bene che garantisce il credito; la proprietà, però, connessa alla facoltà di restituzione, permette l'indiretta soddisfazione del credito».

La lettura del volume è senza dubbio stimolante perchè l'argomento trattato è tra quelli che caratterizzano in maniera peculiare il leasing; i vari spunti offerti alla meditazione del lettore avrebbero, forse, meritato un più completo e attento approfondimento.

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI NEL SUD

Due possibilità di locazione previste dalla legge 183: impianti e macchinari. Quali sono i vantaggi. A chi rivolgersi. Il ruolo della Fime leasing. Le novità all'esame del parlamento.

Il credito agevolato potrebbe presto scomparire. Un disegno di legge del 20 gennaio 1982 n. 3084 del ministro del tesoro. Beniamino Andreatta prevede infatti che i contributi in conto interessi vengano sostituiti da contributi in conto capitale. Inoltre secondo la proposta Andreatta le banche non avrebbero più

l'esclusiva della concessione di questi contributi. In breve tutto il credito agevolato oggi praticato in Italia rassomiglierebbe al tipo di agevolazioni già in vigore da alcuni anni per il Mezzogiorno e studiate per dare la possibilità di utilizzare la tecnica del leasing.

Con questa grossa novità in prospetti-

va e in attesa di conoscere i risultati dell'azione del ministro per il Mezzogiorno, Claudio Signorile, il quale si sta battendo per il rinnovo della legge per la Cassa (che potrebbe ridurre i vincoli per la concessione dei contributi al leasing di macchinari nel sud). Leasing notizie inizia la pubblicazione di una guida al leasing agevolato. La prima puntata viene riservata al leasing agevolato nel Mezzogiorno, la prima esperienza importante in Italia.

Il leasing agevolato è nato con la nuova legge 183 del maggio 1976 che ha trovato però applicazione all'inizio del 1978. Questa legge che ha permesso di agevolare 12 mila iniziative con i mutui tradizionali ha permesso di accogliere 58 domande per il leasing di impianti (altre 176 sono in corso di istruttoria) e un migliaio di richieste per il leasing di macchinari (vedere grafico 1) il leasing agevolato nel sud è infatti diverso a seconda che gli investimenti facciano parte di un programma organico (impianto) o di un programma non organico (macchinari).

LEASING DI IMPIANTI
Nel primo caso il leasing agevolato viene esercitato in regime di monopolio dalla Fime leasing, una società costituita per il 60% dalla Fime (a sua volta controllata per il 51% dalla Cassa del mezzogiorno e per il resto da una decina di impianti istituti di credito) e per il 40% dall'Imi, dall'Isveimer, dal Cis e dall'Irfis.

Con la Fime leasing è stato superato il sistema tradizionale di incentivazione nel mezzogiorno. Secondo il vecchio sistema un imprenditore che vuole costruire un nuovo impianto nel sud, o ampliare un impianto esistente, intraprende la realizzazione degli inve-



stimenti e nel contempo porta avanti con gli istituti di credito abilitati e la Cassa del mezzogiorno le pratiche per l'ottenimento del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato. Con il leasing, invece, l'imprenditore chiede che l'impianto venga interamente costruito dalla Fime leasing la quale si preoccupa di ottenere i contributi dalla Cassa del mezzogiorno e che lo stesso gli venga concesso in affitto, a canoni agevolati, per un certo numero di anni allo scadere dei quali ha la facoltà di riscattarlo.

I criteri secondo i quali la Fime leasing realizza gli impianti sono quelli indicati dall'imprenditore. È tuttavia la Fime leasing che stipula i contratti di appalto e acquista i macchinari necessari.

I contributi ottenibili con il leasing agevolato sono perfettamente equivalenti a quelli ottenibili con i sistemi di incentivazione tradizionali. Il contributo complessivo dato dalla Cassa del mezzogiorno alla Fime leasing e da questa passato all'imprenditore si compone di due parti. Una prima è costituita dal contributo a fondo perduto secondo le aliquote stabilite dalla legge l'altra dal contributo interessi attualizzato in sostituzione del finanziamento a tasso agevolato. Per esempio per una iniziativa che comporta fino a 2 miliardi di investimenti fissi (il massimo è 30 miliardi) la Cassa del mezzogiorno versa mediamente alla Fime leasing un contributo complessivo pari a circa il 55% se si tratta di un nuovo impianto e del 51% se si tratta di ampliamento. Se l'iniziativa appartiene a un settore supercentrato (per esempio meccanica, elettronica) o è in zona depressa il contributo sfiora il 70%. L'imprenditore che ricorre al leasing agevolato può, inoltre, chiedere autonomamente, a uno degli istituti abilitati, il finanziamento a tasso agevolato per la formazione di scorte di materie prime e semilavorati.

All'atto della stipula del contratto di leasing l'imprenditore paga un anticipo del 15%; al momento della consegna dell'impianto o qualche mese dopo versa canoni mensili per un periodo che mediamente oscilla dai 5 ai 10 anni. I canoni tengono conto dei contributi e della quota di riscatto (pari all'1% della spesa di investimento originaria). Per le iniziative promosse, tramite la Fime leasing i tempi di concessione del contributo della Cassa del mezzogiorno sono stati ridotti al minimo grazie a una procedura di autorizzazione speciale. La Fime leasing trovando però difficoltà a finanziare la parte non agevolata (vedere notizia a pag. 9) chiede che anche di questa necessità se ne occupi la Cassa.

Il leasing agevolato di impianti rispet-



Dati: Casmez

to al credito agevolato tradizionale presenta quindi il vantaggio di immobilizzare solo il 15% del valore dell'impianto (e consente di utilizzare in altro modo le risorse finanziarie risparmiate), permette di affidare ai tecnici della Fime leasing la realizzazione dell'impianto e alla stessa società le incombenze burocratiche per ottenere le agevolazioni della Cassa del mezzogiorno (vedere tabella 2).

LEASING DI MACCHINARI. Quando l'investimento non è organico e l'imprenditore ha di singoli macchinari l'agevolazione della cassa del mezzogiorno, concessa con gli stessi criteri di quella prevista per gli impianti, può essere ottenuta attraverso le più importanti società di leasing.

Quest'ultime hanno stipulato una convenzione con la Cassa del mezzogiorno (vedere il testo a fianco) che li abilita a estendere le agevolazioni della Cassa a macchinari con un valore non superiore a 250 milioni all'anno.

Il leasing di macchinari è partito lentamente per una serie di problemi tecnici che però sono stati col tempo superati attraverso una stretta collaborazione tra le società di leasing e la Cassa del mezzogiorno. Per esempio si è dovuto chiarire esattamente il significato di macchinario.

La Cassa del mezzogiorno ha stabilito per esempio che i macchinari anche se impiegati in due stabilimenti vicini vanno considerati come se utilizzati in uni-

co stabilimento e quindi con aliquote proporzionate al complesso degli investimenti.

Le società si sono impegnate inoltre a praticare nel mezzogiorno le stesse condizioni per i canoni vigenti in tutto il territorio nazionale.

Dopo l'inevitabile fase di rodaggio quindi anche il leasing di macchinari sta vivendo il suo grande momento. Se poi la nuova legge per la cassa abolisse il limite di 250 milioni, estendesse il concetto di macchinari anche alle attrezzature, facesse cadere altri vincoli minori e consentisse di potenziare l'organico della Cassa impiegato in questo settore il leasing di macchinari potrebbe registrare uno sviluppo impressionante.

L'ACCORDO TRA LA CASSA E LE SOCIETÀ DI LEASING

Ecco il testo della convenzione tra la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) e le società di leasing per la concessione del contributo in conto canoni alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari da utilizzare in impianti industriali e in centri di ricerca scientifica e tecnologica operanti per il settore industriale ubicati nel Mezzogiorno.

Art. 1 — Domanda di intervento. La domanda, redatta dall'operatore interessato sulla base dello schema allegato (allegato A), viene presentata alla Società e contemporaneamente inviata al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (MISM) ed alla «Cassa».

Art. 2 — Istruttoria. Premesso che tutti i termini indicati nel D.M. 22.1.1977 si intendono dimezzati, la Società effettua l'istruttoria entro il termine di 2 mesi e mezzo dalla data di ricevimento della domanda. La «Società» è tenuta alla verifica della validità tecnica del macchinario richiesto, la cui spesa deve risultare congrua rispetto ai prezzi di mercato, della validità finanziaria ed economica dell'operazione, nonché della disponibilità da parte della ditta richiedente del 15% del costo del macchinario ai fini del successivo art. 4 capoverso.

A conclusione dell'istruttoria la «Società» trasmette alla «Cassa»:

- la relazione istruttoria stessa secondo lo schema allegato (allegato B);
- la delibera dei propri Organi decisionali in merito alla concessione della locazione finanziaria;
- l'indicazione dell'ammontare del canone normale a carico del locatario;
- l'indicazione dell'ammontare del contributo in conto canoni concedibile.

La Società trasmette altresì al MISM copia della relazione istruttoria unitamente alla delibera dei propri Organi decisionali.

La «Cassa», controllata la relazione istruttoria inviata dalla «Società», appronterà la concessione del contributo in conto canoni entro trenta giorni dal ri-

cevimento della predetta relazione, emettendo il relativo provvedimento da inviare al MISM, alla «Società» ed al locatario.

Art. 3 — Calcolo del contributo in conto canoni. Il contributo in conto canoni, tenuto conto del limite di cui all'art. 12 comma 6° del D.P.R. 9.11.1976, n. 902, viene determinato come segue:

— per la parte del contributo sugli interessi, ai sensi del 3° comma dell'art. 17 della Legge 2.5.1976, n. 183, si considererà convenzionalmente una durata di dieci anni. Come tasso di riferimento si applicherà quello vigente al momento della stipula del contratto di locazione.

Le rate di contributo sugli interessi, calcolate secondo i criteri di cui al 4° comma, lett. a) dell'art. 12 del D.P.R. 9.11.1976, n. 902, saranno poi attualizzate al relativo tasso fissato dal Ministro per il Tesoro.

La Cassa si riserva di fornire periodicamente i coefficienti finanziari che dovranno essere utilizzati ai fini di tali calcoli;



Claudio Signorile

— per la parte del contributo in conto capitale si applicheranno le percentuali previste dall'art. 10 della Legge 2.5.1976, n. 183. L'appartenenza agli scaglioni di investimenti fissi risulterà dalla somma degli immobilizzi del locatario (come da bilancio o da altri documenti contabili ufficiali, al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario) e del valore dei macchinari oggetto dell'operazione di locazione.

Art. 4 — Contratto di locazione. Entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della «Cassa» del provvedimento di concessione, la «Società» stipulerà e registrerà il contratto di locazione finanziaria, comprendente le condizioni del provvedimento di concessione stesso, e fornirà copia del contratto alla «Cassa», dandone contemporaneamente comunicazione al MISM.

Dal contratto di locazione dovrà risultare il versamento anticipato di canoni in misura non superiore al 15% del costo del macchinario.

Art. 5 — Documentazione per la liquidazione del contributo in conto canoni. Ai fini della liquidazione la «Società» invierà alla «Cassa»:

- dichiarazione di installazione e funzionamento del macchinario (allegato C);
- copia delle fatture quietanzate o altra documentazione fiscalmente regolare;
- dichiarazione del locatario (allegato D) che il macchinario sarà utilizzato permanentemente per tutta la durata del contratto di locazione nello stabilimento industriale o nel centro di ricerca in cui è stato installato;
- certificato aggiornato della competente Cancelleria del Tribunale da cui risulti che il locatario è nel libero esercizio della sua attività e che non vi sono in atto nei suoi confronti procedimenti di concordato o fallimentari.

Art. 6 — Versamento del contributo in conto canoni. La «Cassa» esaminata la documentazione pervenuta provvede eventualmente a rideterminare il contri-

Foto: Carlo Carino

buto in conto canoni emettendo se del caso un provvedimento di concessione integrativo da inviare al MISM, alla «Società» e al locatario.

In tale ipotesi la «Società» invierà alla «Cassa» il relativo atto aggiuntivo al contratto, informandone il MISM.

La «Cassa» procederà quindi all'emissione di un mandato di pagamento a favore della «Società», pari all'intero importo del contributo in conto canoni concesso.

Art. 7 — Trasferimento al locatario del contributo in conto canoni. Il contributo in conto canoni riscosso dalla «Società» verrà dalla stessa capitalizzato — tenendo conto del trasferimento semestrale al locatario del contributo medesimo — al tasso di riferimento, fissato bimestralmente al Ministro del Tesoro per l'agevolazione dei finanziamenti industriali, vigente al momento della stipula del contratto di locazione, per il periodo di durata del contratto stesso.

La «Società» dovrà quindi predisporre per detto trasferimento un piano di rimborso — secondo modalità che verranno concordate — da inserire nel contratto di locazione.

Art. 8 — Controlli. La «Cassa» si riserva, successivamente all'erogazione del contributo, di effettuare in qualsiasi momento indagini presso lo stabilimento industriale od il centro di ricerca, in merito alla utilizzazione del macchinario agevolato. Di tale facoltà deve essere fatta espressa menzione nel contratto di locazione.

Art. 9 — Adempimenti nel caso di più rapido svolgimento dell'operazione. Considerata la natura dell'operazione, la «Società» potrà stipulare il contratto di locazione finanziaria anche in epoca anteriore la concessione del contributo in conto canoni, sempre, però, successiva alla data di presentazione della domanda, nel qual caso, in aggiunta alla documentazione di cui all'art. 2, dovrà

inviare anche copia del contratto stesso registrato e, ove eventualmente già avvenuta, la dichiarazione di installazione del macchinario.

Qualora poi il contributo in conto canoni venga versato dalla «Cassa» quando già è in corso il pagamento dei canoni normali ed è già anche avvenuto il pagamento dei canoni anticipati, la «Società» provvede subito, con valuta pari a quella del versamento stesso da parte della «Cassa», a restituire al locatario le quote di contributo afferenti a detti canoni anticipati e a quelli normali pagati, relativi alle semestralità già esaurite, per la sola quota di capitale.

Art. 10 — Altri adempimenti. La «Società» dovrà compilare per i macchinari agevolati un apposito libro da tenere a disposizione della «Cassa».

La «Società» dovrà invitare semestralmente — salvo eventuali variazioni nel periodo — alla «Cassa» ed al MISM un rapporto, il cui schema sarà concordato con la «Cassa» stessa contenente i conteggi per la determinazione dei canoni da praticare nel semestre successivo. La «Cassa» ha tempo trenta giorni dal ricevimento del rapporto per formulare le proprie eventuali osservazioni.

La «Società», in caso di mancata utilizzazione del macchinario agevolato, per cause dipendenti dalla volontà del locatario, provvederà ad informare la «Cassa», restituendo alla stessa, per il periodo di inutilizzo, le quote di contributo in conto canoni di spettanza del locatario, con il riconoscimento della valuta al tasso di riferimento.

La «Società», in caso di inadempienze del locatario, provvederà ad informare tempestivamente la «Cassa». Provvederà altresì a comunicare il nominativo dell'eventuale nuovo locatario in possesso dei requisiti prescritti, fermo restando che, per il periodo di mancato utilizzo, alla «Cassa» dovranno essere restituite le quote del contributo in conto canoni spettanti al locatario con valuta al tasso di riferimento.

Nel caso in cui non si addivenga alla sostituzione con altro locatario, la «Società» restituirà alla «Cassa» le restanti quote del contributo in conto canoni dal momento in cui il macchinario è rimasto inutilizzato.

Nel caso di alienazione o distrazione del macchinario da parte del locatario, durante il periodo di durata del contratto, la «Società» restituirà subito alla «Cassa» la quota residua del contributo in conto canoni dal momento dell'avvenuta alienazione o distrazione. Il locatario, inoltre, non potrà più beneficiare in futuro di contributi in conto canoni.

Alla scadenza del contratto la «Società» procederà secondo le indicazioni di cui al punto 14 della delibera CIPE del 31-5-1977, fermo restando che la «Società» stessa dovrà garantire l'utilizzo del macchinario per il restante periodo ove la durata del contratto sia inferiore a cinque anni. Se tale utilizzazione non avviene la «Società» restituirà alla «Cassa» il pro-quota del contributo in conto canoni con valuta al tasso di riferimento.

Art. 11 — Durata. La presente convenzione viene adottata per un anno dalla data della stipula.

Cosa dice la legge 183

Legge 2 maggio 1976, n. 183 — Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980

Art. 17

Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali

La società finanziaria meridionale costituita ai sensi dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è autorizzata a costituire una società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali per la cui realizzazione può essere concesso il contributo di cui al precedente art. 10 sulla base dei criteri e modalità fissati dal Comitato previsto allo stesso articolo.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario di beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

La Cassa per il Mezzogiorno, per le operazioni realizzate dalla società di cui al primo comma, è autorizzata a concedere in unica soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice ed il conduttore, un contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale e dei contributi agli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato.

L'importo equivalente ai contributi sugli interessi di cui al comma precedente è determinato ad un tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministero per il tesoro, tenendo conto del valore residuale del bene stabilito in contratto.

La società di cui al primo comma dovrà ridurre i canoni a carico del venditore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo comma.

Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al primo comma possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'uno per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della Finanziaria meridionale, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.

In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società di cui al primo comma è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore purché essi rimangano nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico.

Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilità ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e d'imposta di registro.

Il contratto di locazione finanziaria è soggetto all'imposta fissa di registro di L. 5.000.

Alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari diversi da quelle realizzate dalla società di cui al primo comma e poste in essere da altre società esercenti la locazione finanziaria, potranno essere estese le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare con dette società apposite convenzioni.

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO IN CONTO CANONI

Leasing notizie pubblica il testo coordinato sulle direttive del Cipe e del Cipi per la concessione del contributo in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali

1. La locazione finanziaria prevista dal primo comma dell'art. 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è riservata alle costruzioni, ampliamento, riattivazione e ammodernamento di stabilimenti industriali di piccola e media dimensione. Nell'ammissione al contributo in conto canoni si terrà conto, per quanto applicabili, delle direttive approvate dal Cipe sulla concessione delle agevolazioni di cui alla legge 183/1976 ed al D.P.R. 902/1976.

2. Ai fini dell'ammissione al contributo in conto canoni si terrà conto, in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal successivo punto 3, delle procedure di cui all'art. 11 dalla citata legge n. 8 del 1976 ed al decreto 22 gennaio 1977 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. La domanda per la locazione finanziaria va presentata alla società di cui al primo comma dell'anzidetto articolo 17 (denominata Fime-leasing). A tal fine deve essere utilizzato, per quanto applicabile, il modulo adottato dal Ministro degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

La Fime-leasing trasmette per ciascuna iniziativa la relativa domanda alla regione interessata che può esprimere, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto del territorio e alla programmazione regionale, inviandolo, oltre che al Ministro per il Mezzogiorno, alla Fime-leasing e alla Cassa del Mezzogiorno.

Spetta alla Fime-leasing accertare la validità tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa; la istruttoria della Fime-leasing, da effettuarsi entro il termine massimo di 5 mesi dal ricevimento della domanda, deve altresì riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici ed agli obiettivi da realizzare in termini di capacità produttiva e di produzione conseguibili.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può chiedere alla Fime-leasing durante la istruttoria, approfondimenti su aspetti inerenti l'iniziativa.

La Cassa per il Mezzogiorno provvede ad emanare, sulla base di un progetto definitivo, ancorché non esecutivo, ed a seguito di valutazione circa l'ammissibilità della spesa, un primo provvedimento provvisorio e condizionato di contributo in conto comune. A seguito di tale provvedimento la Fime-leasing potrà stipulare il contratto di locazione, dare

inizio alle opere e conseguentemente effettuare i prelevamenti dal «conto di gestione» di cui al successivo punto 5. Successivamente, ad opere realizzate ed a presentazione degli elaborati esecutivi del progetto inizialmente presentato, la Cassa per il Mezzogiorno provvederà alla verifica di congruità della spesa e di conseguenza alla emissione di un secondo provvedimento definitivo. A seguito della concessione in via definitiva si procederà ai relativi conguagli. Le certificazioni integrative eventualmente mancanti all'atto dell'istruttoria, con particolare riferimento alla licenza edilizia, potranno essere acquisite anche successivamente alla concessione del contributo in conto canoni, ma prima comunque di iniziare i prelevamenti dal «conto gestione».

4. Le scorte di materie prime e semilavorati necessarie per l'esercizio dello stabilimento industriale realizzato con il sistema della locazione finanziaria sono ammissibili al finanziamento agevolato nei limiti e con le modalità di cui al D.P.R. n. 902 e al decreto ministeriale sopra indicato.

5. Ai fini della concessione del contributo in conto canoni, la Fime-leasing è tenuta alla stipulazione ed alla registrazione del contratto di locazione entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione del contributo in conto canoni, che la Cassa per il Mezzogiorno invia in copia anche al conduttore. La registrazione del contratto di locazione per gli importi previsti dalla deliberazione è comunicata dalla Fime-leasing al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e alla Cassa per il Mezzogiorno, che accredita con valuta riferita alla data di registrazione del contratto, l'intero importo concesso in un conto di gestione, dal



Beniamino Andreatta

quale la società di leasing preleverà via via che effettua le spese per le operazioni di cui al precedente punto 1. I prelievi da detto conto sono subordinati alla presentazione da parte della società di leasing alla Cassa, della certificazione, nei termini che saranno stati stabiliti nella convenzione, dell'avvenuta effettuazione delle corrispondenti spese. L'importo dei prelevamenti dovrà rispettare la proporzione tra contributo in conto canoni ed investimento complessivamente ammesso. Realizzati gli investimenti previsti, la Fime-leasing trasmette la relativa documentazione di spesa alla Cassa che, entro il termine massimo di sei mesi, provvede al collaudo ed all'eventuale conguaglio del contributo in conto canoni.

6. Le imprese che ottengono in locazione impianti industriali dalla Fime-leasing debbono presentare per il periodo del contratto di locazione, e comunque non prima di due anni dalla consegna degli impianti da parte della Fime-leasing, al Ministro per il Mezzogiorno la certificazione di cui all'art. 21 del D.P.R. 9.11.1976, n. 902. Nel caso in cui il numero dei dipendenti sia inferiore a quello indicato nel parere di conformità o nella delibera di concessione del contributo in conto canoni della Cassa nella misura di cui al secondo comma D.P.R. anzidetto, il Ministro per il Mezzogiorno disporrà, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la sospensione dei canoni agevolati, salvo che l'impresa conduttrice non provi che l'inosservanza sia stata determinata da cause non imputabili. La Fime-leasing applicherà, in conseguenza, al locatario i canoni normali, preventivamente definiti all'atto della stipulazione del contratto. Le maggiori somme percepite a tale titolo saranno riservate dalla Fime-leasing alla Cassa per il Mezzogiorno. Qualora sia stato ripristinato il numero dei lavoratori indicato nel parere di conformità o nella delibera di concessione della Cassa per il Mezzogiorno, i canoni agevolati saranno nuovamente applicati a decorrere dal primo canone con scadenza successiva alla data di presentazione della relativa certificazione dell'ispettore provinciale del lavoro.

7. Compete alla Cassa per il Mezzogiorno accertare che i canoni di locazione praticati dalla Fime-leasing siano ridotti in misura equivalente alla somma da essa ricevuta come contributo in conto canoni. A tal fine la Fime-leasing invia semestralmente alla Cassa e al Ministro per il Mezzogiorno un rapporto contenente una chiara esposizione dei conteggi relativi alla determinazione dei canoni di locazione da praticare nel semestre successivo. Decorsi 30 giorni dal ricevimento del rapporto senza che siano state formulate osservazioni dalla Cassa, gli schemi di determinazione dei canoni si intendono approvati.

Foto di: Carlo Carino

8. Entro 30 giorni dalla presente delibrazione, il Ministro del tesoro determina il tasso di attualizzazione di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

9. Per il riscatto dell'impianto oggetto di leasing si applicano le disposizioni di cui al comma sesto citato art. 17. Il conduttore dello stabilimento oggetto è tenuto a comunicare alla FIME-leasing entro il termine di tre mesi antecedente la scadenza del contratto di locazione le proprie intenzioni circa il riscatto dell'impianto locato o il rinnovo del contratto di locazione o la restituzione dell'impianto stesso.

10. Gli stabilimenti industriali oggetto di leasing agevolato che al termine del contratto di locazione non siano stati riscattati dal conduttore dovranno essere oggetto di un nuovo contratto di leasing, il cui canone di locazione sarà determinato tenendo conto del valore di riscatto pari all'1 per cento del valore di acquisto e delle eventuali spese per lavori di riadattamento e di manutenzione dello stabilimento, oppure essere alienati a terzi ad un prezzo non inferiore a quello sopra indicato. Nel caso in cui la Fime-leasing realizzi dall'alienazione a terzi dell'impianto non riscattato un prezzo superiore, la differenza andrà ad affluire in uno speciale fondo del bilancio Fime da utilizzare per l'esercizio del leasing agevolato nel Mezzogiorno.

11. La durata de contratto di locazione non può superare i 15 anni ed essere inferiore a 5 anni. I canoni di locazione anticipati che la Fime-leasing può richiedere al conduttore non potranno superare il 20 per cento del valore dell'impianto.

12. Le operazioni di locazione finanziaria di macchinari previste dell'ultimo comma dell'art. 17, usufruiranno del contributo in conto canoni determinato con i criteri e le modalità già indicate per la Fime-leasing. A tal fine il Ministro dell'industria, d'intesa con quello del tesoro, individuerà le società in possesso delle caratteristiche adeguate all'esercizio del leasing agevolato di macchinari.

13. Le operazioni di leasing agevolato di cui al precedente punto 12. dovranno riguardare macchinari destinati ad essere utilizzati in stabilimenti industriali o in centri di ricerca scientifica e tecnologica ubicati nel Mezzogiorno e ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 183 e al D.P.R. n. 902, il cui costo non superi 250 milioni di lire. La Cassa per il Mezzogiorno dovrà all'uopo stipulare apposite convenzioni con le società anzidette per la concessione del contributo in conto canoni, assicurando che:

a) le agevolazioni concesse siano effettivamente trasferite al locatario del macchinario;

b) il suddetto macchinario sia installato e funzionante in uno stabilimento industriale o in un centro di ricerca scientifica e tecnologica in normale attività nel Mezzogiorno;

c) sia previsto un meccanismo di controllo che consenta di garantire l'utilizzazione permanente del macchinario negli stabilimenti industriali o nei centri di ricerca meridionali, anche mediante un sistema di verifiche e ispezioni periodiche.

14. Al termine del contratto di locazione, il locatario potrà acquistare il macchinario al prezzo determinato con il criterio previsto al comma sesto dell'art. 17. In caso di mancato riscatto, la società di locazione dovrà provvedere all'ulteriore locazione finanziaria age-

volata degli stessi macchinari ad altro conduttore che opera nei territori meridionali (per il quale il canone di locazione sarà determinato in base al valore residuo del macchinario stesso, determinato in base ai sensi dell'art. 17, sesto comma, maggiorato delle spese di manutenzione), ovvero provvedere all'alienazione del macchinario medesimo, al valore come sopra determinato, a favore di imprenditori operanti nel Mezzogiorno. *Nel caso in cui il contratto di locazione venga risolto anticipatamente, all'eventuale nuovo conduttore operante nei territori meridionali verranno trasferiti i contributi relativi al periodo di mancato utilizzo del macchinario e ciò allo scopo di rendere più facilmente collocabile macchinari ancora utilizzabili in cicli produttivi.*

15. *I contratti di locazione finanziaria di macchinari non possono superare i 5 anni. Il canone dovrà essere corrisposto periodicamente e gli anticipi non debbono superare il 15 per cento del costo del macchinario. Le procedure necessarie alla concessione del contributo in conto canoni per il leasing di macchinari saranno simili a quelle previste per la FIME-leasing.*

16. Per la parte del contributo in conto canoni corrispondente al valore attualizzato del contributo in conto interessi, la Cassa per il Mezzogiorno si riva sulle disponibilità del Fondo nazionale per il credito agevolato ad essa assegnato ai sensi del D.P.R. 19.11.1976, n. 902.

17. Per quanto non previsto dalle presenti direttive si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 902 del 1976 e dal citato decreto sulle procedure del 22 gennaio 1977 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

LE AZIENDE INFORMANO

L'Italease cresce ma è più snella

Nel 1981 l'Italease ha stipulato 2.518 contratti di leasing per un valore complessivo di 104,9 miliardi di lire in termini di beni, corrispondente a una somma canoni di 155,6 miliardi.

Nel corso dell'anno sono stati acquistati beni per 118,9 miliardi, mentre in bilancio al 31.12.1981 sono iscritti macchinari e impianti in locazione per L. 434,4 miliardi. I ricavi per canoni di leasing dell'esercizio ammontano a 141 miliardi di lire.

Negli ultimi mesi del 1981 sono state messe a punto una serie di semplificazioni procedurali per accelerare l'iter di perfezionamento delle operazioni, con utilizzo integrale del «tempo reale» in tutte le fasi di avanzamento delle pratiche. Sono state adottate semplificazioni nella richiesta di documenti, dati ed informazioni che hanno comportato una

revisione sostanziale della modulistica relativa alle domande di leasing. Sono stati inoltre razionalizzati i mezzi e i canali di trasmissione dei documenti contrattuali alle banche e ai clienti, ed è diventata operativa una nuova forma di convenzione assicurativa dei beni oggetto di contratti di leasing, molto semplice da gestire e particolarmente conveniente per i clienti.

L'obiettivo di tutti gli interventi semplificativi è la riduzione degli adempimenti richiesti al cliente nella fase di presentazione della domanda e l'ulteriore miglioramento dei tempi di perfezionamento, pur in presenza di rilevanti volumi di operazione.

Cavallini dirigerà la Barclays Cimino

È stata inaugurata il 14 marzo a Viterbo, Barclays Cimino Leasing spa, la so-

cietà di leasing recentemente costituita dalla Barclays Leasing International (che controlla il 70% del pacchetto azionario) e dalla Banca del Cimino. La manifestazione è stata inaugurata da Giammaria Galimberti amministratore delegato della società, con una relazione dibattito sul tema «Perché leasing?». Nel corso della manifestazione è stato presentato il direttore della nuova società, Aldo Cavallini.

La Locat si sviluppa e aumenta il capitale

La Locat nel 1981 ha concluso 2226 contratti, per un importo totale di 218 miliardi di lire, aumentando così i suoi interventi nonostante l'andamento calante degli investimenti e, in qualche caso, un certo rallentamento nell'utilizzo del leasing. Gli interventi sono stati pre-

valentementi indirizzati nel campo delle macchine utensili, tessili e per movimento terra, e nell'elettronica. Nel 1981 la Locat ha realizzato una maggiore penetrazione nelle regioni centro meridionali con l'ampliamento della sua rete commerciale, ottenendo risultati positivi che si vanno consolidando nei primi mesi del 1982. Per adeguare i mezzi propri all'acresciuto giro di affari della società, è stato deciso un aumento del capitale, che sarà portato da 12 a 24 miliardi di lire. Contestualmente sarà lanciato anche un prestito obbligazionario convertibile.

Leasindustria approda a Genova

Leasindustria apre un ufficio a Genova, nella centralissima via Roma, per assistere gli operatori economici e le banche partecipanti nella regione ligure (Comit e Banco di Chiavari).

L'obiettivo che la società si è posta con l'apertura del nuovo ufficio è quello di ridurre al minimo i tempi e le procedure per ottenere beni di produzione e di servizio, attraverso il rapido completamento dell'istruttoria in loco e la continua assistenza alla clientela. Obiettivo non secondario è quello di contribuire allo sviluppo dell'economia ligure, stimolando la crescita produttiva e occupazionale. Leasindustria, che ha superato nel 1981 i 153 miliardi di macchinari locati, aggiunge il nuovo ufficio genovese a quelli già operativi di Lecco e Brescia.

Alla Spei giova il cambiamento

Dopo le variazioni nell'assetto proprietario della società — l'IMI ha ora l'85% del capitale e il Monte dei Paschi di Siena il 15% — e il rinnovo del consiglio di amministrazione, la Spei Leasing ha vissuto un periodo di brillante attività. Nel corso del 1981 sono stati stipulati 1667 contratti, per l'importo complessivo di 120 miliardi di lire, con un incremento del 48% rispetto al 1980. I contratti in essere al 31 dicembre 1981 hanno raggiunto quota 5750, per un volume complessivo di 335 miliardi di lire.

È cresciuto anche l'importo medio dei contratti passato da 55,7 a 71,7 milioni di lire (+29%). La Spei Leasing continua intanto a rafforzare la sua organizzazione periferica con l'apertura di due nuove filiali a Torino e Catania, che portano a sette le unità periferiche con sovrintendenza regionale, tutte situate in aree industriali significative. A questa struttura si aggiunge poi l'opera promozionale della capillare rete di consulenti finanziari della consociata Fideuram.

La Sava leasing fa «full»

La Sava Leasing ha confermato nel 1981 l'espansione dell'attività che aveva

caratterizzato il 1980. I contratti stipulati sono stati circa 5 mila (con un incremento dell'11% rispetto al 1980), per un valore complessivo di beni acquistati di 110 miliardi di lire (+22% rispetto al 1980). I ricavi di competenza sono stati di 104 miliardi, il 18% in più dell'anno precedente. Gli incrementi più significativi sono stati nel settore auto, con un aumento del 33% e nel settore dei macchinari il cui fatturato è raddoppiato.

Cresce, soprattutto nel settore auto, la formula del full leasing che copre ormai il 40% delle vetture locate. Nei veicoli industriali non c'è stata la ripresa attesa dopo l'emanazione della legge 815 sul leasing agevolato del trasporto merci conto terzi. Numerosi vincoli hanno bloccato per tutto il 1981 l'operatività della legge.

La Sud leasing conquista le isole

La Sud leasing, la società del gruppo Banca Nazionale del Lavoro, al cui capitale sociale, recentemente elevato a 5 miliardi, partecipano con diverse quote la Banca del Salento, la Cassa di Risparmio di Puglia, la Banca Sicula, il Credito Commerciale Tirreno e la Banca della provincia di Napoli, ha concluso l'esercizio 1981 con un incremento del 112% rispetto all'esercizio precedente.

I contratti di locazione stipulati nell'esercizio ammontano a circa 85 miliardi a fronte di investimenti in macchinari ed attrezzature per circa 55 miliardi (al netto di IVA) di cui oltre il 40% stipulati a tasso agevolato grazie alla legge 183/76. I canoni incassati nello stesso periodo ammontano a 22 miliardi per complessivi 75 miliardi di macchinari.

Presidente della Sud leasing è Giovanni Semeraro, vice presidenti Aldo Spolverini e Giuseppe Amabile, amministratore delegato Piero Mazzarino e direttore generale Massimo Fuzio.

La Sud leasing, ha completato la sua struttura operativa affiancando alle già esistenti filiali di Bari, Catania, Napoli e Pescara, quelle di Cagliari e Palermo.

La Cooperleasing farà tris nel 1982

La Cooperleasing, al cui capitale sociale attualmente di 2 miliardi partecipano per il 50% il gruppo Banca Nazionale del Lavoro e per il 50% il movimento cooperativo attraverso alcune delle sue più importanti espressioni, ha iniziato il suo primo anno di attività con risultati senz'altro incoraggianti e positivi. Nel corso del 1981 la società ha infatti stipulato contratti di locazione per un importo complessivo di circa 10 miliardi a fronte di investimenti in macchinari ed attrezzature per un importo di 6,5 miliardi (al netto di IVA).

La Cooperleasing ha stipulato oltre 100 contratti di locazione con circa 90 cooperative o loro consorzi, dimostrando un sempre crescente interesse verso il leasing del movimento cooperativo.

Nell'esercizio 1981 la società (presidente Nerio Nesi, in rappresentanza della Banca Nazionale del Lavoro, vice

presidenti Renato Ascari Raccagni, in rappresentanza dell'Agci, e Adriano Leonardi, nella sua qualità di presidente della Fincooper, cooperativa finanziaria della Lega delle Cooperative e consigliere Aldo Tartaglino, vice presidente della Confederazione delle cooperative italiane) ha incassato oltre 1 miliardo di canoni di locazione per un valore complessivo di macchinari di oltre 6 miliardi. Per il 1982 la Cooperleasing, proseguendo nel suo sviluppo, si è posta un budget di L. 15/18 miliardi di operazioni da concludere.

La Locafit ha dato in leasing 525 miliardi

Nel 1981 la Locafit, società controllata dalla Banca Nazionale del Lavoro e da Efibanca, ha registrato un incremento del 46% rispetto al precedente esercizio stipulando contratti di locazione per un importo complessivo di 310 miliardi circa a fronte di investimenti in macchinari e attrezzature per circa 205 miliardi, al netto di IVA. I canoni incassati nello stesso periodo ammontano a 155 miliardi, relativi a macchinari in locazione per una cifra complessiva di 525 miliardi.

Nel corso dell'anno la Locafit (presidente Nerio Nesi, vice presidente Giuseppe Ricci, consigliere delegato Aldo Spolverini e direttore generale Piero Mazzarino) ha ulteriormente incrementato i rapporti con le associazioni di categoria e con gli enti pubblici, stipulando ben 38 convenzioni con associazioni artigiane ed associazioni industriali in tutta Italia.

La Locafit, grazie anche alle sue filiali di Bologna, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, cui va ad aggiungersi quella in corso di apertura a Brescia, al prezioso apporto degli sportelli della Banca Nazionale del Lavoro ed alla fruttuosa collaborazione dei suoi fornitori, si pone quindi come leader della locazione finanziaria nel nostro paese.

La Minileasing apre a Milano

Nel 1981, primo anno di piena operatività, la Minileasing, società controllata al 100% dalla Locafit, ha stipulato contratti di locazione per 37 miliardi a fronte di investimenti in macchinari ed attrezzature per circa 24 miliardi (al netto di IVA).

Anche in funzione dei suoi obiettivi sempre più specialistici, la Minileasing ha provveduto a modificare il suo statuto e in futuro opererà, senza limiti di importo e su tutto il territorio nazionale, nei servizi del commercio, del turismo, dell'autotrasporto, in quello sanitario e a favore dei professionisti in genere, avvalendosi delle diverse leggi agevolate attualmente in vigore.

Il capitale sociale della società è stato elevato a 4,5 miliardi il che consentirà ulteriori sviluppi ed investimenti che potranno essere effettuati grazie anche alla imminente apertura della filiale di Milano, che viene così ad affiancarsi alla sede romana di via Nazionale.

VEICOLI SCONTATI CON LA LOCAZIONE

La legge 815 che prevede l'agevolazione del contributo in conto canoni per l'acquisto di mezzi di trasporto funziona. Firmate le convenzioni con il ministero dei trasporti.

Il mercato delle autovetture è un settore trainante del leasing. Le prime a fare leasing di auto nei primi anni '70, sono state le grandi case automobilistiche, che crearono società apposite per dare alla loro clientela anche questa, allora nuova, possibilità di finanziamento. Successivamente si sono inserite massicciamente nel mercato tutte le grandi società di leasing. Oggi il leasing di auto viene fatto anche da una miriade di società di dimensione locale, spesso improvvisate, che fanno dell'auto il loro trampolino di lancio per poi passare ad altri settori merceologici. Sul totale delle auto immatricolate ogni anno, quelle acquistate e poi locate dalle società di leasing sono state circa l'1,5% nel 1979, il 2,29 nel 1980, il 2,5% nel 1981, mentre per l'anno in corso le previsioni sono del 2,8%. Su alcune aree queste percentuali subiscono brusche impennate: a Milano per esempio, sul totale delle auto immatricolate nel 1980 ben l'8% sono state acquistate da società di leasing.


I potenziali utilizzatori di auto in locazione finanziaria sono i professionisti, i rappresentanti e agenti di commercio e le aziende. Le differenti esigenze delle varie categorie di utilizzatori hanno portato le società locatrici a individuare e praticare formule personalizzate e sofisticate di leasing. Oltre al leasing finanziario classico, con durate di 18-24-36 mesi e con valori residui molto contenuti, si va sempre più diffondendo la formula del full leasing che garantisce all'utilizzatore oltre ai vantaggi finanziari e fiscali, anche un pacchetto di servizi.

Il full leasing. Interessate a questa formula sono soprattutto le aziende che per il loro tipo di attività hanno bisogno di un parco macchine con elevate percorrenze chilometriche annuali. Il full leasing viene a sostituire la pratica, ancora oggi molto usata in molte aziende, di finanziare i dipendenti per l'acquisto dell'auto e poi di attribuire ai dipendenti stessi un rimborso chilometrico. Questo sistema presenta alcuni inconvenienti, sia per la difficoltà di calcolare le effettive percorrenze sia per i problemi che i fermi tecnici dell'auto creano al dipendente e all'azienda stessa. Con il full leasing, al contratto di locazione finanziaria viene affiancato un secondo contratto tra il locatario e la società che presta il servizio di manutenzione (in genere una casa automobilistica). Questo contratto garantisce al locatario la ordinaria e straordinaria manutenzione del veicolo, la sostituzione del veicolo nei casi di fermo tecnico, l'assicurazione per tutto il periodo della locazione e, talvolta, anche l'immediata sostituzione dell'auto in caso di furto. Il locatario, al momento del contratto, indica la percorrenza presunta del veicolo

per il periodo di locazione (per esempio 100 mila chilometri in tre anni), i costi chilometrici di manutenzione vengono così calcolati a prezzo fisso per tutto il periodo e quindi inseriti, senza nessuna maggiorazione nei canoni di locazione. Nel caso in cui il chilometraggio supera la copertura per manutenzione, il locatario può sempre «acquistare» un nuovo pacchetto di manutenzione per un congruo numero di chilometri. La durata del full leasing non scende in genere sotto i 30 mesi, e i riscatti previsti sono alti. Nella maggior parte dei casi le aziende non riscattano le auto utilizzate, ma lasciano ai loro dipendenti questa opportunità.

ta copertura assicurativa non sarà più reato grazie alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 che trasforma in infrazioni amministrative un largo numero di reati minori. La sanzione prevista consiste in un forte ammenda alla quale si aggiunge il rischio del sequestro dell'autoveicolo. Sia per l'ammenda che per il sequestro, la legge inspiegabilmente non scinde la posizione del locatore da quella dell'utilizzatore, esponendo la società di leasing a rischi che non dovrebbero competere.

Le agevolazioni. Comincia a diventare operativa la legge n. 815 del 27 novembre 1980 che prevede agevolazioni per l'acquisto o il leasing di veicoli indu-



Veicoli commerciali offerti in leasing

La responsabilità. Il leasing in auto richiede un notevole know how imprenditoriale. A differenza di altri prodotti infatti, presenta una serie di problemi che vanno dalla gestione delle multe (che vengono inviate al proprietario e non all'utilizzatore dell'autovettura), dei bolli e delle assicurazioni, alle responsabilità civili e penali che ricadono sulle spalle del proprietario. In base all'attuale normativa del codice civile infatti, il proprietario (o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio) è responsabile in solido con il conducente per i danni causati con l'uso dell'autovettura. Ma una recente sentenza del tribunale di Milano ha addossato questa responsabilità all'utilizzatore (vedere articolo a pag. 4). Per quanto riguarda gli aspetti penali invece, ricade sul proprietario soltanto la responsabilità per mancata copertura assicurativa del veicolo. Dal 29 maggio prossimo la manca-

striali. Sono state già firmate alcune convenzioni tra le società di leasing e il ministero dei trasporti e le prime 10 domande sono state già esaminate e approvate. La legge 815 mette a disposizione 150 miliardi per il triennio 1981-83, che verranno attribuiti come contributi in conto interessi nei contratti di acquisto e in conto canoni nei contratti di leasing. L'importo dei contributi varia secondo le aree geografiche e il tipo di impresa di trasporto (cooperativa o consorzio o s.p.a. ecc.) e arriva a coprire da un minimo del 24% a un massimo del 34% del costo del veicolo. L'applicazione della legge 815 al leasing ha però una grave limitazione: le agevolazioni possono essere concesse solo per veicoli destinati al trasporto per conto terzi. Non possono quindi accedervi tutte le aziende manifatturiere che trasportano direttamente le loro merci, che sono una fascia importante di utilizzatori di leasing.

PERCHÉ HO SCELTO IL LEASING

Intervista a Edgardo Fasano, direttore amministrativo e finanziario della Palmolive Italia

CON L'AUTO IN FULL NON SI TORNA INDIETRO

«I venditori della Palmolive italiana percorrono circa 7 milioni di chilometri l'anno» dice Edgardo Fasano, dirigente amministrativo e finanziario della società «e la macchina è il loro strumento di lavoro». La Palmolive è una multinazionale leader nel mondo del settore dei detersivi, saponi, dentifrici, altri prodotti di larghissimo consumo per la casa e la famiglia. In Italia ha due stabilimenti, ad Anzio e Trisigallo, con 1300 dipendenti e nel 1981 ha realizzato un fatturato di 170 miliardi di lire.

«Proprio perché operiamo nel largo consumo abbiamo bisogno di una rete commerciale capillare» dice Fasano, «i nostri 230 venditori girano ogni giorno per l'Italia portando i nostri prodotti anche nel più periferico punto di vendita». Di fronte a percorrenze così elevate e a una flotta numerosa di vetture la Palmolive si è vista costretta a razionalizzare la gestione. Il sistema prevalentemente adottato consiste nel finanziamento del venditore per l'acquisto dell'auto propria, nel rimborso chilometrico forfettizzato, nei rimborsi per le spese di garage e di sostituzione dei pneumatici. «È un sistema macchinoso e costoso che ha fatto il suo tempo» dice ancora Fasano, «le difficoltà di controllo delle effettive percorrenze, i problemi contabili e amministrativi per la gestione di tutti i rimborsi, ci hanno convinto a tentare un'altra strada».

Le ipotesi prese in considerazione dai dirigenti della Palmolive sono state numerose: l'acquisto in proprio dei veicoli, il noleggio, il leasing. L'acquisto di una flotta di oltre 200 veicoli avrebbe comportato un forte immobilizzo di capitale, ma non avrebbe risolto il problema della manutenzione né quello del controllo dei costi, con in più l'aggravante di una notevole complicazione gestionale. Il noleggio è stato invece bocciato perché troppo costoso. La scelta è caduta sul full leasing: «si tratta di un esperimento sul quale non siamo ancora in grado di fare una valutazione definitiva», dice Fasano, «ma ci sono tutte le

premesse perché questa scelta si risolve in un successo». L'innovazione all'interno dell'azienda non è stato facile.

Ancora oggi, il 50% dei venditori lavora e viaggia con macchina propria. I dipendenti infatti ritengono economicamente più vantaggiosa la formula del rimborso chilometrico. Ma alcuni, che hanno deciso di prestarsi all'esperimento, cominciano già ad apprezzare gli aspetti favorevoli: non devono più anticipare le spese per le riparazioni, non rimangono bloccati per fermo tecnico della macchina, e questo per chi ha il reddito agganciato alla produzione è un grosso vantaggio.

Il full leasing offre infatti proprio questo: la garanzia di una manutenzione in qualsiasi posto, a prezzi fissi per tre anni e con i costi relativi inseriti nel canone, la sostituzione della macchina per fermo tecnico e furto, la gestione di bolli, superbolli, assicurazioni e così via.


Per incentivare i venditori ad accettare il full leasing e a tenere bene le macchine, la Palmolive, seguendo una ten-

denza che sta prendendo sempre più piede, ha rinunciato alla possibilità di riscattare in proprio le auto alla scadenza del contratto di leasing, ma ha trasferito questa opportunità sui dipendenti. I venditori hanno così la possibilità di diventare dopo tre anni proprietari dell'auto che hanno usato, pagando soltanto il 30% del prezzo originario dell'auto. «Ma il vantaggio non è solo questo» dice Fasano. «Noi abbiamo preso tutte le misure, oltre a conservare un elevato valore sul mercato dell'usato, danno ai nostri dipendenti il vantaggio di avere costi bassissimi per i consumi privati, senza il peso del superbollo».

Ma quali sono i vantaggi per l'azienda?

«L'eliminazione della conflittualità sui rimborsi di vario genere e delle perdite che il fermo tecnico delle macchine porta all'azienda, è già un grosso vantaggio» dice Fasano, «ma non il solo. Sul piano fiscale il leasing dà la possibilità di ammortizzare il costo delle vetture in tre anni (è questa la durata dei nostri contratti), e non in cinque, come avviene nel caso di normale acquisto. C'è anche una economia di gestione perché dobbiamo contabilizzare un'unica fattura, quella rilasciata annualmente dalla società di leasing per tutte le vetture». Con il metodo tradizionale le fatture sono invece migliaia, da quelle del gommista (per ogni auto), a quelle dei meccanici, elettrauto, carrozzieri, alle fatture dei garage, spesso una diversa per ogni macchina, e la registrazione di questa massa di documenti è un impegno contabile pesante e costoso.

«Se alla fine il full leasing si rivelerà effettivamente più economico non posso dirlo», precisa Fasano, «anche se l'esperienza ha funzionato per le nostre consorelle in altri paesi del mondo e per la casa madre negli Stati Uniti. Alla comodità di questo sistema, se il servizio funzionerà effettivamente come dovrebbe, sarà davvero difficile rinunciare».



Edgardo Fasano

I SOCI DEL CENTRO STUDI PER IL LEASING

AGRILEASING (Roma)
VARCLAYS LEASING INT. (Milano)
COOPERLEASING (Bologna)
FIME LEASING (Roma)
ITALEASE (Milano)
LEASING REGIONALE LOMBARDO (Milano)

LACOFIT (Milano)
LOCAT (Torino)
MINI LEASING (Roma)
SAVA LEASING (Torino)
SPEI LEASING (Roma)
SUD LEASING (Bari)